



Camera di Commercio
Napoli

Regolamento per il funzionamento delle Consulte tematiche

la Camera di commercio di Napoli, a norma dell'art.63 dello Statuto approvato con delibera del Consiglio n. 28 del 24/12/2014 ss.mm.ii. può istituire *consulte tematiche a carattere permanente o temporaneo per facilitare l'espressione di specifici settori associativi od economici, anche di carattere territoriale. In particolare, in riferimento alla specificità di zone produttive definite, la Camera potrà dotarsi degli strumenti organizzativi più idonei per valorizzarne l'espressione e le istanze. Può consultare, con le modalità più idonee, di volta in volta determinate, l'universo delle imprese iscritte alla Camera su argomenti di particolare rilevanza per l'interesse generale delle imprese stesse, ovvero su un settore o un segmento particolare di imprese su temi a carattere specifico, e di rilevanza per quel solo settore o segmento, sentite le associazioni di categoria di quel settore o segmento di imprese.*

con Deliberazioni del Consiglio Camerale n. 2 del 26/04/2019 e n. 5 del 30/05/2019 sono state istituite le consulte tematiche di seguito indicate

Consulta sul Credito
 Consulta sulla Cultura
 Consulta per il Turismo
 Consulta per l'Artigianato Artistico ed Alimentare
 Consulta per l'Energia e l'Ambiente
 Consulta per il Recupero delle Tradizioni Storiche, Arti e Mestieri
 Consulta Imprenditoria Giovanile
 Consulta per il Commercio
 Consulta per la lotta all'Abusivismo, il Falso e per il Coordinamento dei Mercati
 Consulta per la Tutela dei Consumatori e la Trasparenza del Mercato
 Consulta per la Cooperazione
 Consulta per il Trasporto e il Territorio
 Consulta per l'Agricoltura
 Consulta per la Diplomazia Economica
 Consulta per l'Industria e ICT
 Consulta sull'internazionalizzazione
 Consulta delle Professioni
 Consulta dell'Edilizia

Con le medesime Deliberazioni su citate sono state dettate le disposizioni di massima relative al funzionamento delle Consulte tematiche, che, tra le altre, si recepiscono nel presente regolamento,

ART. 1_SETTORI RAPPRESENTATI

Le Consulte Tematiche rappresentano gli "Istituti di consultazione" (vedasi statuto dell'ente) della Camera di Commercio di Napoli e sono composte, in base ai settori interessati, da componenti designati dalle Associazioni di categoria, che hanno concorso nella fase dell'ultimo rinnovo del Consiglio Camerale avendo superato le verifiche di esclusione;

la Consulta delle Professioni, è composta componenti designati dagli Ordini Professionali.

ART. 2_FUNZIONI

1. Ciascuna Consulta, cui partecipano i rappresentanti dei settori interessati, formula sulle problematiche affrontate gli indirizzi da sottoporre all'esame degli Organi Politici, del Segretario Generale e/o dei Dirigenti.

2. Le Consulte svolgono le seguenti funzioni:

- a) formulano proposte in merito alle attività e ai servizi camerali;
- b) formulano proposte circa la definizione del programma delle iniziative promozionali da inserire nel bilancio preventivo annuale dell'Ente camerale;
- c) propongono l'effettuazione di studi di settore per l'elaborazione di obiettivi, piani e programmi da sottoporre all'esame degli Organi camerali;
- d) propongono iniziative di pubblico confronto su problematiche legate allo sviluppo dell'economia provinciale;
- e) formulano inviti e proposte su tematiche sociali ed economiche, nei confronti di altri enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse, da sottoporre all'esame preventivo della Giunta Camerale;
- f) assicurano lo scambio di dati ed informazioni tra l'Ente camerale e le associazioni di categoria;
- g) formulano pareri sulle materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori richiesti dal Consiglio o dalla Giunta camerale ovvero dal Segretario generale e dai dirigenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. I pareri e le proposte espressi dalle Consulte non sono vincolanti per gli Organi camerali e la loro richiesta ha carattere facoltativo ad eccezione dei casi previsti al successivo comma 4 del presente articolo.

4. La richiesta di parere, da parte degli Organi camerali, ha carattere obbligatorio, fermo restando che il parere non è vincolante, nei seguenti casi:

- a) approvazione di regolamenti camerali relativi ai settori rappresentati;
- b) elaborazione del programma pluriennale di mandato per le attività e l'indirizzo generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli.

5. I pareri richiesti alla Consulta da parte degli Organi camerali devono essere a questi rimessi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

6. In caso d'urgenza l'Organo richiedente può stabilire termini più brevi.

7. Trascorsi i termini di cui al precedente comma 5, ovvero il termine più breve stabilito, l'Organo richiedente può prescindere dall'acquisizione del predetto parere

ART. 3_ULTERIORI ATTRIBUZIONI

1. Le Consulte redigono e trasmettono al Presidente ed alla Giunta una relazione annuale in coincidenza dell'approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio camerale. Il Presidente dà sintetica lettura della relazione prima dell'approvazione del conto consuntivo.

16

ART. 4_COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE

1. Le Consulte sono composte dal Presidente, da n. 5 componenti e da un numero variabile di esperti, tutti nominati dalla Giunta camerale su indicazione delle Associazioni di categoria, che hanno concorso nella fase dell'ultimo rinnovo del Consiglio Camerale. In mancanza di un numero utile di designazioni il numero di componenti, escluso il Presidente, necessario per il funzionamento delle Consulte non può essere inferiore a 3.
2. Le Consulte, nell'espletamento delle loro attività, si avvalgono di un Segretario individuato dalla Giunta Camerale nella persona del Dirigente competente con facoltà di delega.
3. Le designazioni ovvero le richieste di sostituzione/revoca dei componenti/esperti, devono pervenire da parte delle Associazioni designanti, tramite PEC, alla Camera di Commercio, nella persona del Presidente della Camera e, trascorsi 10 giorni lavorativi dalla protocollazione della richiesta, sono portate all'attenzione della Giunta Camerale nella prima seduta utile.

ART. 5_DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELLE CONSULTE

1. I membri delle Consulte, componenti ed esperti, esercitano le loro funzioni a titolo gratuito e senza diritto ad alcun rimborso spese o emolumento comunque denominato, rappresentando in seno alle Consulte stesse la comunità economica della provincia.
2. Ciascun componente ha diritto di:
 - a) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulle attività della Consulta di appartenenza;
 - b) intervenire nelle discussioni della Consulta di appartenenza;
3. I membri della Consulta sono tenuti ad informare il Presidente della Consulta di appartenenza, il quale è tenuto a riferirne in assemblea nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico come indiziati o imputati di reato o di eventuali proposte per l'applicazione, nei loro confronti, di una misura di prevenzione. Dopo la comunicazione del Presidente, l'interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportune.

ART. 6_ADEMPIMENTI DELLA PRIMA ADUNANZA ED ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

1. L'insediamento delle Consulte avviene nella prima seduta convocata e presieduta dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli.
2. Ciascuna Consulta nomina, nella prima seduta utile successiva all'insediamento, tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

ART. 7_RIUNIONI E DELIBERAZIONI

1. Ciascuna Consulta si riunisce con la cadenza periodica definita dal medesimo organismo nonché per rendere i pareri obbligatori di cui all'art.2 comma 4.
2. Ciascuna Consulta è convocata in via ordinaria dal suo Presidente che ne determina l'ordine del giorno, con avviso recante l'indicazione della data/ora e

sede della riunione, trasmesso almeno sette giorni lavorativi prima della seduta. Può, altresì, essere convocata in via straordinaria su richiesta di 1/3 dei componenti con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Le convocazioni dei componenti e degli esperti avvengono mediante PEC. L'avviso di convocazione è altresì trasmesso sulla PEC di tutti i Consiglieri Camerali.

3. Ciascun componente/esperto, nominato a far parte di una Consulta, deve comunicare un proprio indirizzo PEC, alla Camera di Commercio ed al Presidente della Consulta di appartenenza.

4. Ciascuna Consulta si riunisce validamente con la presenza della maggioranza (metà+1) dei componenti in carica, compreso nel computo anche il Presidente, e delibera a maggioranza (metà+1) dei componenti presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta. Gli esperti non concorrono al raggiungimento della maggioranza per la validità delle sedute ed esprimono il proprio parere senza diritto di voto.

5. Le riunioni delle Consulte non sono pubbliche salvo che la Consulta ovvero gli Organi politici dell'Ente Camerale dispongano diversamente. In tal caso l'informazione recante l'indicazione della data/ora e sede della riunione ed il relativo ordine del giorno vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione AVVISI.

6. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese. Il voto è personale. Non sono ammesse deleghe.

7. Al termine di ogni riunione è redatto processo verbale che sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante è trasmesso al Presidente dell'Ente Camerale ed al Segretario Generale perché ne noti i Dirigenti.

8. L'assenza ingiustificata per n.5 sedute consecutive comporta la decadenza del componente/esperto che sia stato regolarmente invitato alla seduta della Consulta. Il Presidente della Consulta fa rilevare a verbale l'avvenuta decadenza dando incarico al Segretario della Consulta di notiziarne l'associazione di categoria che ha operato la designazione.

ART. 8_DURATA

1. Le Consulte durano normalmente 5 anni dalla data della costituzione, ma decadono, anche prima del compimento del quinquennio, in coincidenza con la scadenza degli Organi governo. Esse hanno la loro sede presso la SEDE Camerale di Via S. Asprano 2, ma possono riunirsi anche presso il Palazzo della Borsa Merci al C.so Meridionale 58.

2. Ciascuna associazione in occasione del rinnovo delle cariche associative interne deve, a pena di decadenza, provvedere alla nomina di nuovi rappresentanti o alla riconferma dei componenti già designati in seno alla Consulta.

ART. 9_CAUSE OSTATIVE

1. Ciascun componente delle Consulte consegna al Presidente della Consulta, nella prima seduta della Consulta di appartenenza, l'autocertificazione circa l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a proprio carico; e nel medesimo atto assume l'impegno ad informare la Camera di Commercio di Napoli dell'eventuale venir meno di tale requisito.



2. La sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 1, comporta la decadenza dalla carica di membro della Consulta. Il provvedimento che ne dichiara la decadenza è adottato dalla Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e comunicato all'associazione di appartenenza con l'invito a provvedere ad una nuova designazione.

ART. 10_ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nell'Albo della Camera di commercio.

